

**Dichiarazione
tra la Svizzera e l'Impero Germanico
relativamente alla corrispondenza immediata
tra le autorità giudiziarie de' due paesi^{1 2}**

Data il 1°/13 dicembre 1878.

Entrata in vigore il 1° gennaio 1879

(Stato 1° gennaio 2013)

Tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Impero Germanico, affine di agevolare dall'una e dall'altra Parte l'amministrazione della giustizia, è stato fatto il seguente accordo:

Le autorità giudiziarie svizzere e germaniche potranno tener corrispondenza d'ufficio immediata in tutti i casi in cui non è dai Trattati prescritta la corrispondenza diplomatica, o in cui ciò si mostri conveniente per causa di speciali circostanze.³

La presente Dichiarazione entra in vigore col primo gennaio 1879 e rimane vigente sino a che siano scorsi sei mesi dalla dinunzia data dall'una o dall'altra delle due Parti.

Contemporaneamente coll'esecuzione della medesima cessano d'aver vigore: la Convenzione conchiusa nell'anno 1868⁴ tra la Svizzera e la Prussia, nell'anno 1872 estesa all'Alsazia-Lorena, relativamente alla corrispondenza immediata tra le autorità giudiziarie dell'una e dell'altra Parte, come pure gli Accordi intervenuti nell'anno 1857⁵ tra la Svizzera da una parte e la Baviera, il Württemberg e Baden dall'altra parte per il medesimo oggetto.

La presente Dichiarazione sarà scambiata con una Dichiarazione corrispondente del Dicastero degli affari esteri dell'Impero Germanico.

CS 12 304

¹ Vedi anche l'art. 1 del trattato del 14 feb. 1907 fra la Svizzera e l'Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici (RS **0.172.031.36**), la dichiarazione del 30 apr. 1910 fra la Svizzera e la Germania per la semplificazione delle relazioni in materia d'assistenza giudiziaria (RS **0.274.181.362**) e la dichiarazione dell'8/28 nov. 1899 fra la Svizzera e l'Impero Germanico circa la corrispondenza diretta fra le autorità amministrative dei due Paesi negli affari concernenti la proprietà industriale (RS **0.274.181.364**).

² Dal 1° gen. 1977 (RU **1977 915**) la presente dichiarazione è abrogata in quanto applicabile alla corrispondenza in materia penale (art. 28 par. 1 della Conv. europea di estradizione del 13 dic. 1957 – RS **0.353.1** – e art. 26 par. 1 della Conv. europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 apr. 1959 – RS **0.351.1**).

³ L'autorità giudiziaria tedesca territorialmente competente può essere ricercata in internet al seguente indirizzo: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php

⁴ Non pubblicata nella RU.

⁵ Non pubblicati nella RU.

Berna, 13 dicembre 1878.

In nome del Consiglio fed. svizzero,
Il Presidente della Confederazione:
Schenk

Il Cancelliere della Confederazione:
Schiess

Berlino, 1° dicembre 1878.

Per il Cancelliere
dell'Impero Germanico:
v. Bülow

**Elenco
delle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania
autorizzate, in materia penale e civile, a corrispondere
direttamente con le autorità giudiziarie della Svizzera⁶**

⁶ Vedi la nota al secondo par. della Dichiarazione.

**Elenco
delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente
con le autorità estere in materia di assistenza giudiziaria⁷**

⁷ Un elenco aggiornato delle autorità svizzere può essere consultato all'indirizzo seguente:
<https://www.rhf.admin.ch> > Diritto civile > autorità > Elenco autorità corrispondenza di-
retta